



Rep. n. _____ Prot. _____ del ___/___ Anno _____ Titolo _____ Classe _____ Fascicolo _____

CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO CURRICOLARE DEGLI STUDENTI ISCRITTI
AI CORSI DEL DIPARTIMENTO DI STORIA, SCIENZE DELL'UOMO E DELLA
FORMAZIONE
- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI -

PREMESSO CHE

- l'art. 18 della Legge 196 del 24/06/1997 "Norme in materia di promozione dell'occupazione", individua i tirocini formativi e di orientamento quali strumenti utili al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- il D.M. 142 del 25/03/1998 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della L. 196 del 24/06/1997 sui tirocini formativi e di orientamento", individua le Università tra i soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento;
- presso il Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione si svolgono Corsi di Studio che prevedono al loro interno i tirocini curricolari, che si attivano in osservanza del D.M. 509/1999 e del D.M. 270/2004, che completano il percorso di studio e concorrono all'acquisizione dei crediti formativi universitari (CFU) necessari al conseguimento della Laurea/Laurea Magistrale;
- il Dipartimento, attraverso il presente accordo, intende offrire agli studenti attività formative che rientrino pienamente nel percorso di studio e che consentano la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- l'attività di tirocinio, oggetto della presente proposta, non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale

TRA

il Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione dell'Università degli Studi di Sassari con sede in Sassari, via Zanfarino 62, partita IVA n. 00196350904 (nel prosieguo del presente atto denominato "soggetto promotore") rappresentato dal Prof. Marco Milanese, nato a Genova (GE) il 27/10/1958, nella qualità di Direttore del Dipartimento, domiciliato per la carica presso il medesimo

E

l'Ente/Istituzione (nel prosieguo del presente atto denominato "soggetto ospitante")

_____ con sede in _____,
via/piazza _____, C.A.P. _____ provincia _____ C.F. o
P.I. _____ rappresentata dal/dalla Sig./Dott.
_____ nato/a a _____
_____ il _____ residente in _____
_____ C.F. _____,



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 **(oggetto della convenzione)**

Il soggetto ospitante, intendendo con questo contribuire all'acquisizione di conoscenze ed esperienze pratiche connesse alla formazione degli studenti iscritti ai corsi di laurea del Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione, si impegna, senza oneri per l'Università salvo quanto previsto al successivo art. 9, a far partecipare alle proprie attività, ai fini della necessaria esperienza pratico-applicativa, gli studenti dei Corsi di Studio del suddetto Dipartimento.

ART. 2 **(modalità del tirocinio)**

I Corsi di Studio afferenti al soggetto promotore si impegnano a concordare con il soggetto ospitante il numero dei tirocinanti, i tempi e le modalità di attuazione del tirocinio degli studenti, nel rispetto dell'organizzazione dei servizi, sulla base dell'effettiva disponibilità di figure professionali che possono assumere la funzione di tutor, e delle finalità didattiche.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.M. 142/1998, gli enti ospitanti possono accogliere tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, nei limiti di seguito indicati:

- a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
- b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Ateneo disciplinante la procedura di attivazione dei tirocini e stage, approvato dal Senato Accademico nella seduta del 14 marzo 2007 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 marzo 2007, non è ammessa la possibilità di effettuare tirocini presso Enti/Aziende il cui titolare/rappresentante legale/direttore tecnico/socio/socio accomandatario, ovvero chiunque abbia poteri di rappresentanza, sia in rapporto di parentela sino al 4° grado con l'aspirante tirocinante.

Non è inoltre possibile effettuare il tirocinio in Enti/Aziende presso i quali il tirocinante abbia in corso altre attività di praticantato, stage, apprendistato o assimilabili.

ART. 3 **(finalità e contenuti del tirocinio)**

L'accesso alle strutture dell'ente dove si svolge il tirocinio è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo e solo previa predisposizione del contratto di tirocinio di cui al successivo art. 4. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita da un tutor dell'Università, designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor aziendale indicato dal soggetto ospitante. Allo studente verrà rilasciato, dall'ufficio tirocini del Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione, un libretto-diario nel quale il tutor dell'Ente attesta l'effettivo svolgimento delle attività programmate. A conclusione delle attività pratiche la Commissione tirocinio (o il Consiglio di corso di studio, laddove la Commissione tirocinio di competenza non sia costituita) procederà alla verifica del profitto al fine dell'acquisizione dei relativi crediti.



ART. 4 **(progetto formativo)**

Per ciascun tirocinante viene predisposto un progetto formativo denominato "Contratto di tirocinio" contenente:

- i dati anagrafici del tirocinante;
- i nominativi del tutor dell'Università, del responsabile e del tutor dell'ente;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con riferimento alle attività da svolgere e alle capacità/conoscenze che possono arricchire il tirocinante;
- la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio;
- la/e sede/i presso cui si svolge il tirocinio;
- estremi identificativi della copertura assicurativa di cui all'art. 9.

Requisito essenziale per l'avvio del tirocinio è la sottoscrizione del Contratto di Tirocinio, per presa visione ed accettazione, da parte dell'Università, del soggetto ospitante e del tirocinante.

ART . 5 **(compiti dell'Ente)**

L'Ente si impegna:

- a far svolgere i tirocini, per gli studenti dei diversi Corsi di Studio, mettendo a disposizione i locali, gli impianti e le attrezzature necessarie allo svolgimento del tirocinio;
- a rispettare il progetto formativo contenuto nel contratto di tirocinio di cui all'art. 4;
- ad affidare a propri dipendenti o collaboratori, con competenze specialistiche di settore e responsabilità, mansioni di tutorato nei confronti degli studenti ammessi come tirocinanti;
- a seguire lo svolgimento del tirocinio con la cura necessaria, attraverso il tutor appositamente designato;
- a redigere una relazione finale a conclusione del tirocinio, redatta dal tutor del soggetto ospitante, relativa alla valutazione del tirocinio e al grado di raggiungimento degli obiettivi;
- a rispettare il rapporto dipendenti assunti a tempi indeterminato e tirocinanti, come previsto dall'art. 1, comma 3 del D.M. 142/1998.

Il tutor dell'Ente si impegna a controllare e controfirmare, esclusivamente ai fini della certificazione delle presenze, il libretto diario regolarmente rilasciato dall'ufficio tirocini del Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione. In nessun caso l'ente utilizza il tirocinante in sostituzione del personale di ruolo e/o per colmare le vacanze in organico.

ART . 6 **(compiti dell'Università)**

Il Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione:

- garantisce la necessaria copertura assicurativa di cui al successivo art. 9;
- nomina un tutor interno alla struttura universitaria di cui all'art. 3 che, in qualità di responsabile didattico-organizzativo, indirizzerà il lavoro di tirocinio e manterrà i contatti con i responsabili delle sedi ospitanti.



ART. 7 **(compiti del tirocinante)**

Il tirocinante è tenuto a:

- seguire le indicazioni di entrambi i tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o per altre evenienze;
- mantenere rigorosamente la riservatezza su dati, processi produttivi, prodotti o altre notizie relative all'ente di cui venga a conoscenza sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio stesso;
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- compilare giornalmente il proprio registro presenze e redigere una relazione finale sull'attività svolta da consegnare sia al tutor universitario sia all'ufficio tirocini del Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione;
- produrre la documentazione finale richiesta per la valutazione del tirocinio;
- svolgere le attività definite nel contratto di tirocinio.

È consentita, per giustificati motivi, l'interruzione temporanea del tirocinio, previo accordo del tirocinante con l'ente e il consenso del tutor universitario. Il periodo di interruzione deve essere comunicato per iscritto all'ufficio tirocini del Dipartimento.

ART . 8 **(inosservanze di cui all'art. 7)**

In caso di inosservanza di quanto previsto dal precedente articolo, qualora si verificano episodi di particolare gravità o nel caso in cui l'esperienza di tirocinio contrasti gravemente con le necessità organizzative del soggetto ospitante, quest'ultimo, in qualsiasi momento, previa comunicazione, può chiedere al soggetto promotore l'allontanamento definitivo dello studente. L'Università da parte sua si riserva in tali casi di agire nei confronti del responsabile, con i mezzi previsti dalla legge, ivi comprese le sanzioni disciplinari di cui alla normativa vigente e in particolare all'art. 49 del Regolamento Didattico di Ateneo.

ART . 9 **(copertura assicurativa)**

L'Università, nell'ambito dei contratti assicurativi stipulati a favore degli studenti, garantisce la copertura relativamente a infortuni, invalidità e morte sopravvenute a causa dello svolgimento del tirocinio pratico-applicativo, mediante la speciale forma di "gestione per conto dello Stato" ai sensi del DPR 1124 del 30/06/1965 e successive modificazioni e integrazioni, nonché alla responsabilità civile verso terzi per danni che i tirocinanti dovessero arrecare a cose di proprietà dell'Ente e a cose o persone a qualsiasi titolo presenti presso i servizi in cui si svolge il tirocinio, durante l'intero periodo del tirocinio stesso. Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte al di fuori della sede ove si svolge il tirocinio e rientranti nel progetto formativo. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e all'Università, facendo riferimento agli estremi identificativi delle assicurazioni stipulate dall'Università degli Studi di Sassari, indicati nel contratto di tirocinio di cui al precedente art. 4.



L'ente si impegna affinché ai tirocinanti vengano fornite informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza in relazione alla propria attività.

ART . 10
(misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 81 del 9/04/2008 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e successive modifiche e integrazioni i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori". Ai sensi del predetto D. Lgs. gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro gravano sull'ente/azienda ospitante per quanto riguarda il personale, ivi compresi gli studenti che si trovino presso di esso/a nell'espletamento nel tirocinio curriculare. Il soggetto ospitante garantisce al tirocinante una efficace formazione ai fini della prevenzione antinfortunistica e assicura inoltre la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari (DPI). Anche gli studenti sono tenuti a osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dall'ente ospitante che provvederà anticipatamente a garantirne la conoscenza.

ART. 11
(durata della convenzione)

La presente convenzione decorre dalla data della stipula, ha la durata di un anno e verrà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi prima della data di scadenza.

ART. 12
(foro competente)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente atto, il Foro competente ed esclusivo è quello di Sassari.

ART. 13
(trattamento dei dati)

Le Parti dichiarano di essere informate e di acconsentire che i dati personali, raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Le Parti dichiarano, infine, di essere informate sui diritti sanciti dalla legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare il D. Lgs. 196/03 sulla tutela della privacy e successive modificazioni. L'ente, inoltre, si impegna ad effettuare le operazioni di trattamento dei dati, attraverso personale incaricato, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy e delle misure minime di sicurezza indicate nel disciplinare tecnico allegato al codice (D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003). L'ente sarà tenuto a manlevare l'Università in caso di responsabilità amministrative e civili derivanti da trattamenti di dati non conformi alla normativa.

Tutta la documentazione relativa agli atti inerenti al tirocinio è depositata presso l'ufficio tirocinio e/o presso l'archivio dell'Università degli Studi di Sassari.



ART. 14
(spese di registrazione)

La presente convenzione viene redatta in due esemplari e conservata agli atti di ciascun ente.

Il presente atto è soggetto a registrazione, in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26/04/1986. Le eventuali spese inerenti alla presente convenzione sono a carico del soggetto ospitante.

ART. 15
(norme finali)

Il tirocinio, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della L.196/97 non sarà in alcun caso considerato né esplicitazione di rapporto di lavoro subordinato, né attività lavorativa ad altro ruolo prestata, né contratto di formazione lavoro, né può essere sostitutivo di manodopera aziendale o di prestazione professionale. Il tirocinio si configura come completamento del percorso formativo e non è consentito affidare al tirocinante compiti che esulino dalle finalità di cui all'art. 1.

Per quanto non espressamente contenuto nella presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Eventuali future disposizioni normative di natura vincolante in materia potranno essere recepite mediante semplice scambio di corrispondenza a firma degli stessi firmatari della presente Convenzione.

La presente convenzione consta di n. 6 pagine.

Letto, approvato e sottoscritto.

Sassari li

Per l'Ente

Il Legale Rappresentante

Per il Dipartimento di Storia,
Scienze dell'Uomo e della Formazione
Università degli Studi di Sassari
Il Direttore
Prof. Marco Milanese